

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PETRILLI

INDICE	PAG.	PAG.
Sui lavori della Commissione:		
PRESIDENTE	306	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza relative all'anno 1949 (696) (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>)	306	
PRESIDENTE	306, 307	
CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i>	306	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza (658)	307	
PRESIDENTE	307	
SULLO, <i>Relatore</i>	307	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato (639) (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>)	307	
PRESIDENTE	307, 308, 309	
GHISLANDI, <i>Relatore</i>	307, 308	
CASTELLI AVOLIO	308	
SCHIRATTI	308	
CORBINO	309	
		Disegni di legge (Discussione e approvazione):
		Concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulla emissione di nuove obbligazioni della società finanziaria marittima « Finmare » (698) (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>)
		309
		PRESIDENTE
		309, 310, 311, 312, 313
		TOSI, <i>Relatore</i>
		309, 310, 311, 312
		SULLO
		309, 310, 311
		BALDUZZI
		310, 311
		TUDISCO
		310
		SCOCA
		310, 312
		MALVESTITI <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>
		311, 312
		ZERBI
		311, 312
		DUGONI
		311, 312
		CASTELLI AVOLIO
		312
		Modificazioni alle penalità per le contravvenzioni ed il contrabbando sugli apparecchi di accensione e le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli stessi (676) (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>)
		313
		PRESIDENTE
		313
		DE MARTINO CARMINE, <i>Relatore</i>
		313
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):
		Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio di Torino del 4 maggio 1949 (626)
		313
		PRESIDENTE
		313, 315, 316

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

	PAG.
CHIARAMELLO, <i>Relatore</i>	313, 316, 317
BALDUZZI	314
GHISLANDI	314
ZERBI	314
MARTINELLI	314
BARBINA	315
MANNIRONI	315, 316
WALTER	315
DUGONI	315, 316
TAROZZI	315, 316
PONTI	316
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	316
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali (630) (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>)	
PRESIDENTE	317, 318, 319
PECORARO, <i>Relatore</i>	317, 318
DUGONI	317, 318, 319
BALDUZZI	317
PONTI	317
CAVALLARI	317, 318, 319
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	317, 318, 319
TOSI	318
DE MARTINO CARMINE	318
NITTI	318
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle Società (621) (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>)	
PRESIDENTE	319, 320
ARCAINI, <i>Relatore</i>	320
DE MARTINO CARMINE	320
ZERBI	320
CAVALLARI	320
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	320

La seduta comincia alle 9,50.

Sono presenti:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, De Martino Carmine, De Palma, Dugoni, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, La Malfa, Mannironi, Martinelli, Nitti, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Ponti, Schiratti, Sciaudone, Scoca, Sullo, Tarozzi, Tosi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini Rodolfo, Walter e Zerbi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato, per il tesoro, Malvestiti e, per le finanze, Castelli Edgardo e Colitto.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Desidero avvertire i colleghi che dovremo tenere ancora lunghe sedute, in quanto abbiamo solo domani a disposizione per terminare i lavori e non desidererei convocare i colleghi dopo l'inizio delle ferie. In questa situazione, la sola maniera per giungere alle ferie con un ordine del giorno esaurito è che le discussioni siano brevissime e che le osservazioni siano ridotte a quelle essenziali.

Discussione del disegno di legge: Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza relative all'anno 1949. (696). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: « Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza relative all'anno 1949 ». Avverto che il provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione permanente (finanze e tesoro) del Senato.

Prego l'onorevole Castelli Avolio di svolgere la sua relazione.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. A norma dell'articolo 49 e del titolo VI della legge di avanzamento degli ufficiali 7 giugno 1934, numero 899, è stabilito uno speciale corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore, e sono stabiliti gli esami per l'avanzamento ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello. Per le difficoltà derivanti dalla situazione particolare che si è creata nel dopo guerra, questi corsi valutativi e gli esami speciali per l'avanzamento vennero sospesi con l'articolo 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1443. Ora, perdurando le difficoltà cui sopra è cenno è stata proposta dal Governo la proroga ancora per un anno di questa sospensione, stante — è detto nella relazione presentata dal Governo al Senato — « la necessità di addivenire in via preventiva ad un aggiornamento della legge di avanzamento in vigore e alla conseguente revisione delle modalità per lo svolgi-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

mento degli avanzamenti a scelta; aggiornamento peraltro che è già in corso da parte degli organi tecnici competenti e che potrà formare oggetto, quanto prima, di apposito provvedimento ».

Il disegno di legge è composto di due articoli. Da parte mia nulla da osservare, salvo che fare voti affinché sia accelerata la procedura per l'aggiornamento della legge di avanzamento e delle disposizioni relative allo svolgimento degli esami speciali, cioè di tutta la materia cui ha riferimento il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dei due articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1949 sono sospesi:

— l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'articolo 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899 e successive modificazioni;

— l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni ».

(È approvato).

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza. (658).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza.

Prego l'onorevole Sullo, relatore, di illustrare il disegno di legge.

SULLO, *Relatore*. Devo informare la Commissione che si sta procedendo ad un riesame, d'accordo con il Governo e con la direzione degli Istituti di previdenza, per vedere quali emendamenti al progetto di legge, proposti dalle organizzazioni sindacali possano essere accolti, ossia vedere fino a che punto, senza ulteriori aggravii al bilancio dello Stato (ma soltanto con aggravii sul bilancio degli Istituti di previdenza), si possa migliorare la situazione degli antichi pensionati. Pare che vi siano piuttosto favorevoli prospettive al riguardo. Ci siamo resi conto dell'urgenza del provvedimento, ma ritengo che se si approvasse così senza prima attendere gli ulteriori chiarimenti, si potrebbero danneggiare i pensionati, e privarli quindi di notevoli benefici.

Prego la Commissione di voler accogliere la mia proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo, l'esame di questo provvedimento è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato. (639). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato ». Ricordo che il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato.

Invito l'onorevole Ghislandi, relatore, a svolgere la sua relazione.

GHISLANDI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame contempla la nuova composizione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, istituito ai sensi del regio decreto legge 8 dicembre 1927, numero 2258, Consiglio che viene integrato con la nomina, in linea di diritto, del Sottosegretario di Stato per le finanze, che presiede il Consiglio in caso di assenza del Ministro, del vice direttore generale dei Monopoli di Stato e di qualche altro funzionario dello Stato. La cosa in sé non avrebbe un grande valore, però al Senato, in sede di approvazione del disegno di legge, è stata fatta presente l'opportunità che nel Consiglio di amministrazione dei Monopoli dello Stato, conformemente al desiderio già espresso ripetutamente nei due rami del Parlamento, si includano anche rappresen-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

tanti della Camera e del Senato. La maggioranza della competente Commissione del Senato non ha approvato questa richiesta; però io, per mio conto, sarei favorevole a che una rappresentanza di deputati e di senatori facesse parte di questo Consiglio di amministrazione. Inoltre, abbiamo già sentito l'anno scorso e quest'anno, in sede di discussione del bilancio delle finanze e del tesoro, lamentare perché queste Amministrazioni sono quasi avulse dallo Stato. Ripeto, sarei favorevole alla richiesta avanzata da una parte della V Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere il mio personale avviso, cioè che nelle Amministrazioni autonome dello Stato, non dovrebbero entrare a far parte delegati parlamentari, in quanto il Parlamento esercita in altro modo il suo diritto di controllo. A parer mio, non trovo neppure conveniente che nel Consiglio di amministrazione sia rappresentato il Ministro competente o il Sottosegretario. In conclusione, non trovo opportuno che chi sta a capo di una Amministrazione possa presiedere anche una Amministrazione autonoma, quando in un certo senso egli debba controllarla sia pure da un punto di vista generale. A questo punto richiamo il caso del Ministro dei trasporti che è nello stesso tempo anche presidente del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; si tratta di un rappresentante che dà, si può dire, l'indirizzo all'Amministrazione ferroviaria. Può essere giustificato, ma io non lo trovo opportuno. Personalmente, dunque, sono contrario all'ordinamento per cui il capo di un dicastero prenda la diretta responsabilità di una Amministrazione particolare o in un ramo di questa Amministrazione; posso ammettere la presenza dei funzionari, e quella del Sottosegretario, per quanto quest'ultima assai discutibile.

GHISLANDI, Relatore. Non bisogna dimenticare che i membri del Governo, nelle votazioni, votano anche per loro stessi...

PRESIDENTE. Non mi pare che questo fatto sia un elemento da prendere in considerazione, poiché se è vero che quando i deputati vanno a far parte di un Governo, conservano la qualità di parlamentari, vanno tuttavia a costituire un corpo che, rispetto al Parlamento, è costituzionalmente responsabile, per cui la qualità di membro del potere esecutivo viene a sovrastare quella, in senso stretto, di parlamentare.

CASTELLI AVOLIO. Sono pienamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole

Presidente. Non sono d'accordo con la proposta avanzata dal collega Ghislandi, circa il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato. Noi approviamo il bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli in sede parlamentare, sicché si verificherebbe lo stesso inconveniente che l'organo parlamentare, che poi in definitiva deve esercitare un supremo controllo, partecipi al Consiglio di amministrazione.

SCHIRATTI. Sono in parte d'accordo con i rilievi fatti dal Presidente e dall'onorevole Castelli Avolio. Sono perfettamente d'accordo, cioè, sulla non opportunità della presenza di rappresentanti parlamentari nel Consiglio di amministrazione; non sono però d'accordo sulla tesi della esclusione dei parlamentari, e dico le ragioni che, a mio giudizio, militerebbero invece a favore della inclusione di essi nei Consigli di amministrazione. Si osserva in generale che alla burocrazia è affidato un comando che va oltre il Governo ed il Parlamento. La verità è che questo comando effettivo la burocrazia lo esercita per il fatto che noi siamo molte volte in condizione di non avere nemmeno i dati e gli elementi per esercitare il controllo e ci troviamo nella dolorosa condizione di vederla anche rifiutare.

Ora questo mi pare eccessivo e quindi è inopportuno che si decida nel senso proposto dal Presidente. Non si può limitare l'opera dell'Amministrazione lasciandola esercitare nell'ambito esclusivo della burocrazia. E questo lo si rileva anche da un altro fatto: che su 11 o 12 membri che compongono il Consiglio di amministrazione dei Monopoli, ve ne sono ben 9 che provengono esclusivamente dalla burocrazia, dai Monopoli, e sono questi ultimi che prevalentemente amministrano la azienda. Insomma, sono i controllati che controllano e sono incontrollati. Non mi pare quindi opportuno che una azienda di tale importanza sia posta praticamente nelle mani esclusive di un direttore che è dei Monopoli, e così dicasi per il vicedirettore, e così per gli altri membri. Non mi pare opportuno che debba essere così formato il Consiglio di amministrazione! Altrimenti noi finiremmo col potenziare la burocrazia nei confronti degli altri poteri (sia quello esecutivo e sia quello di controllo legislativo); pertanto non sarei contrario alla inclusione nel Consiglio di amministrazione dei Monopoli di qualche parlamentare, mentre sono contrario a mantenere nel Consiglio stesso tutta questa numerosa partecipazione di funzionari della medesima Amministrazione dei Monopoli.

PRESIDENTE. Se i componenti della Commissione non hanno nulla in contrario sarei d'avviso di rinviare alla riapertura della Camera la discussione di questo disegno di legge.

CORBINO. Ritengo anch'io opportuno che questa discussione sia approfondita in occasione della ripresa dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Propongo che l'esame del provvedimento sia rinviato.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulla emissione di nuove obbligazioni della Società Finanziaria Marittima « FINMARE » (698). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulla emissione di nuove obbligazioni della Società finanziaria marittima « Finmare ». (698). Anche questo provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Prego il relatore onorevole Tosi di riferire.

TOSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame riguarda la concessione di una garanzia sussidiaria dello Stato sulla emissione di nuove obbligazioni della Società finanziaria marittima « Finmare ».

Come i colleghi sanno, le varie società di navigazione quali la Società Italia, Lloyd Triestino, Tirrenia, ecc., hanno ripreso, a guerra terminata, la loro attività, e, nella ripresa di questo loro programma di lavoro, hanno affrontato spese per 34 miliardi di lire. Di questi, 16 provengono da operazioni di credito navale e bancario e gli altri 18 dal finanziamento dell'I.R.I.

L'I.R.I. ha preferito scegliere la soluzione di emettere un pacchetto di obbligazioni miste da collocare sul mercato, piuttosto che l'altra di arrivare all'aumento di capitale della « Finmare », sottoscrivendo esso un aumento di capitale. Le obbligazioni che saranno emesse, saranno obbligazioni miste, appunto perché hanno questa caratteristica: che oltre a dare un tasso di interesse normale hanno la possibilità di essere trasformate in azioni, nel limite di una per ogni due obbligazioni.

Il portatore di obbligazioni, il quale intenda diventare azionista della « Finmare », ha la possibilità di tramutare il 50 per cento

delle sue obbligazioni in azioni miste, perché, oltre al tasso di interesse, ha diritto di percepire una quota maggioritaria. Questa è la ragione che ha originato il provvedimento in esame.

Resta da domandarci se questo provvedimento merita o meno l'approvazione da parte della nostra Commissione. Io sono favorevole all'approvazione, perché, altrimenti, noi avremmo un immobilizzo da parte dell'I.R.I., che poi dovremmo smobilizzare attraverso altra via; l'unica fonte a cui si potrebbe eventualmente attingere per effettuare lo smobilizzo dovrebbe essere il Tesoro dello Stato. E siccome non è opportuno che questo si immobilizzi ulteriormente con l'I.R.I., è evidente che il provvedimento merita la nostra approvazione.

L'articolo 2 non fa che applicare quanto era già avvenuto nella precedente emissione di obbligazioni, e fa un trattamento di particolare riguardo in rapporto alla nuova emissione.

Si è detto: è giustificato questo trattamento di favore? Ora, le azioni che si vanno emettendo sono praticamente azioni I.R.I. cioè dello Stato; la tassa di registro ed ipotecaria proporzionale non riguarda che un passaggio interno di fondi nelle casse dello Stato. Quindi anche l'articolo 2 merita la vostra approvazione. Potrei aggiungere che le somme sono state spese anche per il completamento di 6 motonavi miste, cioè che servono sia per il trasporto dei passeggeri sia delle merci, motonavi della portata di 9 mila tonnellate di stazza lorda. Mi permetto di raccomandare ai colleghi, quindi, l'approvazione del provvedimento nel suo complesso.

SULLO. Onorevoli colleghi, desidero richiamare la vostra attenzione su di un problema che presenta un particolare interesse: noi ci troviamo di fronte ad una proposta di garanzia per 17 miliardi, i quali potrebbero diventare 17 miliardi di effettivo debito dello Stato; e d'altra parte noi non conosciamo né la situazione di bilancio, né il programma concreto degli investimenti, ecc. Mi pare quindi che vi sia una assoluta necessità da parte nostra di avere i maggiori elementi possibili circa la situazione della « Finmare »; perché altrimenti si avrebbe una certa contraddizione; ossia la Commissione alcune volte è giustamente rigida nell'autorizzare spese anche dell'importo di qualche milione; mentre qui si darebbe di colpo una garanzia di 17 miliardi per capitale, e una garanzia per gli interessi, ad una « Finmare » di cui non sappiamo con precisione la effettiva situazione;

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

ciò mi pare che non ci possa lasciare tranquilli. Per queste ragioni chiedo che il presente disegno di legge sia esaminato alla stregua di maggiori elementi e pertanto, previa intesa con la Commissione tecnica, propongo di tenere una apposita riunione per approfondire l'esame di questa materia, allo scopo di avere tutti gli elementi contabili che sono necessari. Qui si tratta di vedere fino a che punto questi 17 miliardi di garanzia rappresentino una garanzia seria.

TOSI, *Relatore*. Al collega onorevole Sullo posso rispondere che, per quanto riguarda le garanzie date dallo Stato sulle varie obbligazioni, queste si possono così ripartire: 900 milioni di garanzia sulle obbligazioni I.R.I.-Mare; 2 miliardi e 960.543.000 sulle I.R.I.-Ferro; 15 miliardi sulle I.R.I.-Meccaniche, eccetera...

SULLO. Il collega Martinelli nella sua relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a pagina 80 ha accennato alla cifra di circa 70 miliardi di garanzie statali.

TOSI, *Relatore*. Quelle da me esposte sono cifre esatte.

L'osservazione pregiudiziale dell'onorevole Sullo è questa: noi non abbiamo nessuna certezza sul limite della garanzia che lo Stato ha su questo patrimonio. Effettivamente però il rischio consiste nei 17 miliardi di garanzia che diamo rispetto al patrimonio dell'I.R.I., il quale, ripeto, ha progettato la emissione, in una o più riprese, di nuove azioni della « FINMARE » per un capitale nominale di lire 17 miliardi e 100 milioni, le quali azioni costituiscono una gestione autonoma presso l'I.R.I., e rappresentano quindi la ragione di questa nuova emissione. Pertanto la vera garanzia dello Stato, qualora dovesse funzionare, è data dal patrimonio dell'I.R.I. A questo proposito viene fatto di domandarci: a che cosa serve la garanzia dello Stato? Se è vero che il patrimonio dell'I.R.I. è dello Stato, che significato ha di chiedere la garanzia due volte? La ragione è semplice. La garanzia è un fattore psicologico che opera sul sottoscrittore, il quale ha la convinzione di avere in questo modo la diretta garanzia dello Stato. Questa è la ragione sostanziale.

BALDUZZI. Mi permetto osservare che se lo Stato dà la sua garanzia, non è solamente un fattore psicologico che viene a spingere l'interessato a sottoscrivere queste azioni, ma anche il fatto che egli arriva a possedere una garanzia in virtù della legge che ora discutiamo. Se invece l'interessato ha in mano sol-

tanto delle azioni, chi gli garantisce che la FINMARE non possa fallire?

TOSI. Vi è la garanzia dell'I.R.I. Chi emette il titolo, e quindi chi assume la responsabilità di fronte al sottoscrittore, è l'I.R.I.

TUDISCO. Osservo che tutte le volte in cui ci troviamo a discutere su provvedimenti concernenti l'I.R.I. od enti che sono emanazione diretta o indiretta dello Stato, sorge questa questione. Noi ora possiamo discutere se la garanzia sia necessaria o no. La verità è che di tutti questi esercizi economici dello Stato, non sappiamo nulla. La Commissione finanze e tesoro, che dovrebbe decidere subito su questi problemi, non ne sa niente. È una questione di metodo. Deve la Commissione andare un po' alla ventura, oppure deve avere, attraverso suoi membri a ciò delegati, assegnato un settore di controllo? Se risolveremo questo problema, non saremo più così incerti di fronte ad ogni legge in materia e non saremo sempre nelle condizioni di doverne rinviare la discussione. Ed anche la relazione potrebbe essere veramente esauriente. Dunque, non si tratta di questa o di quella legge, ma del sistema, e ciò dobbiamo risolvere una volta per sempre.

PRESIDENTE. Effettivamente, le Commissioni parlamentari tendono esse stesse a burocratizzarsi sul lavoro legislativo, a sfornare cioè una serie di provvedimenti ogni giorno. Questo è evidente. Direi che la situazione è peggiorata nei riguardi anche dell'Assemblea Costituente, dove ancora fu possibile che la Commissione finanze e tesoro facesse degli esami approfonditi e avesse un orientamento generale. Invece, da un anno in qua, non siamo che delle macchine. Ho pensato molto a questo aspetto del problema, e ne ho parlato in Commissione. La Commissione decise, su proposta dell'onorevole Corbino, che alla ripresa il Presidente presentasse un progetto per andare incontro a queste esigenze. Prego i colleghi di non volere inquadrare questo provvedimento in un problema più vasto, come quello che ha posto l'onorevole Tudisco.

TUDISCO. Chiedo scusa, non sapevo che si fosse già deciso in merito.

SCOCA. Vorrei fare un'osservazione nel senso che se vi sono ragioni sostanziali che inducano ad accordare queste agevolazioni, possiamo esaminarle. Però, quanto ha detto l'onorevole Tosi non è una ragione. Egli ha detto che, siccome si tratta di patrimonio dello Stato, si tratterebbe in fondo di una partita di giro, e pertanto possiamo approvare il provvedimento. Le industrie esercitate dallo Stato possono avere una giustificazione in

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

quanto siano sul piede di parità con le altre industrie; altrimenti, mettiamo le prime in una situazione privilegiata. Dovremmo dire allora che tutte le industrie dell'I.R.I. dovrebbero essere esenti dall'imposta di ricchezza mobiliare e da tutte le altre imposte.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del Governo sulla proposta di sospensione.

MALVESTITI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei dire al collega Tudisco che, secondo l'articolo 16 dello statuto dell'I.R.I., la Camera ha il diritto di controllare l'Istituto.

Queste aziende sono rette dal diritto privatistico, e se falliscono, lo Stato può non intervenire. Quindi la garanzia dello Stato ha un suo valore particolare e, nel caso in esame, deve essere data, altrimenti gli interessati non si sentirebbero di sottoscrivere.

Non mi sembra che il problema generale delle garanzie dello Stato possa essere esaminato in questa sede.

ZERBI. Evidentemente ha ragione l'onorevole Malvestiti quando dice che il provvedimento è urgente. Egli ha detto che su queste aziende, che hanno un prevalente regime privatistico, lo Stato ha un controllo. Però, questo non mi sembra sufficiente a giustificare un appoggio di queste dimensioni. Vorrei sapere se il Tesoro ha almeno la possibilità di controllare gli orientamenti di questi organi. Sarei del parere di approvare il provvedimento, ma sarebbe pure opportuno che tra qualche tempo non ci si venisse a proporre un altro provvedimento similare.

BALDUZZI. Agli effetti della copertura, questa legge come si presenta?

MALVESTITI, Sottosegretario di Stato al Tesoro. Non vi è necessità della copertura...

PRESIDENTE. Non vi è copertura; vi dovrebbe essere un fondo di riserva.

SCOCA. Io desidererei sapere il motivo di questa urgenza...

TUDISCO. Dal punto di vista delle modalità, il controllo è praticamente fatto, e i motivi che hanno addotti l'onorevole Relatore ed il Sottosegretario di Stato, di opportunità e di urgenza, noi in parte li riconosciamo. Chiediamo che questi disegni di legge ci vengano presentati all'esame in un modo diverso e cioè completi di documentazione per non avere poi delle perplessità. Per la sostanza, posso dichiararmi d'accordo con la proposta del Relatore e voterò a favore di questo disegno di legge.

SULLO. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che siamo in sede legislativa e che discutiamo una legge che riguarda la

concessione di una garanzia sussidiaria dello Stato sulle nuove emissioni, per una somma di 17 miliardi. Ora, quello che io chiedo è di fare una riunione della Commissione con quella dei trasporti onde esaminare più a fondo la questione. Quello che chiedo, ripeto, è un breve rinvio, ed ecco appunto, perché non mi sono fatto premura di trovare 10 firme per una richiesta formale di rinvio.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione del collega Sullo e degli altri colleghi della Commissione sul fatto che noi siamo alla fine dei nostri lavori, e che, quindi, una proposta di rinvio avrebbe come conseguenza di esaminare questo disegno di legge in autunno. Se si fosse tutti d'accordo di riunirsi durante le ferie si potrebbe anche tenere un'altra seduta fra qualche giorno... Ma non ritengo sia il caso di lasciare il nostro ordine del giorno non completamente esaurito.

TOSI, Relatore. Faccio presente che se è vero che l'articolo 16 dello Statuto dell'I.R.I. fa obbligo che il bilancio venga mandato al Governo e alla Camera insieme al rendiconto, mi risulta che pure le relazioni dell'I.R.I. del 1948 sono già state preparate e mandate agli organi competenti, e quindi con il rendiconto dell'esercizio ci dovrebbero arrivare. È vero che questo controllo viene tardi, ma è pur vero che un controllo viene fatto. Per quanto riguarda il contenuto dell'attività della « Finmare » faccio presente che 63 unità per 480 mila tonnellate di stazza lorda compiono il loro servizio intercontinentale e sono navi che appartengono alle compagnie della « Finmare ». Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Scoca relativa all'urgenza di approvare questo disegno di legge, faccio notare che questa emissione deve attingere al risparmio privato, e, per realizzare questa sottoscrizione, saranno necessari alcuni mesi. Perciò è bene non far coincidere questa sottoscrizione con altri provvedimenti di carattere generale che possano interessare lo Stato, e che furono in parte enunciati con molta chiarezza dal Ministro del tesoro nella sua relazione, nel senso cioè che egli non avrebbe risparmiato mezzi per poter avviare il risparmio privato al potenziamento della ricostruzione. Questo spiega l'urgenza dell'approvazione di questo disegno di legge.

DUGONI. Dichiaro che sono favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo, allora, anzitutto in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Sullo.

(Non è approvata).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge:

ART. 1.

« È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso annuo del 5 per cento, da corrisponderci in due rate semestrali eguali posticipate, ad una o più serie di obbligazioni «miste» decennali, denominate « Serie Speciale Gestione I.R.I.-Mare », da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale per l'ammontare nominale complessivo massimo di lire 17.100.000.000 in corrispondenza di un eguale valore nominale di azioni della Società finanziaria marittima « FINMARE », con sede in Roma, da costituirsi in gestione speciale presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51.

« Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente comma sarà approvato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

« Il Ministero per il tesoro accerterà l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« Le emissioni di azioni della Società finanziaria marittima « FINMARE » con sede in Roma, fino al raggiungimento della cifra complessiva di lire 17.100.000.000, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono soggette ad imposta fissa di registro ed ipotecaria.

« Sulle emittende azioni sarà inoltre applicata l'imposta di negoziazione ridotta alla metà ».

SCOCA. Propongo la soppressione di questo articolo, perché sono del parere che non bisogna accordare esenzioni fiscali. La legge tributaria è uguale per tutti.

CASTELLI AVOLIO. Concordo con l'onorevole Scoca.

TOSI, *Relatore*. Vorrei far notare all'onorevole Scoca che questi Enti devono essere messi su di uno stesso piano. La garanzia con questo beneficio fiscale, l'hanno tanto la Finsider che la Finmeccanica.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero delle finanze è perfettamente d'accordo circa la riduzione.

SCOCA. Col provvedimento in esame si accordano anche altre esenzioni, che le altre obbligazioni non hanno, e quindi ripeto quanto ho già rilevato: che bisogna cioè evitare evasioni fiscali, perché le leggi tributarie sono eguali per tutti.

PRESIDENTE. Quali sono i precedenti?

TOSI, *Relatore*. Tutte le emissioni I.R.I. sono state trattate con queste facilitazioni fiscali. Anch'io mi sono preoccupato di questo; comunque, questi sono i precedenti.

ZERBI. In ordine alla imposta di negoziazione non vi sono differenze fra i due titoli. Sarei preoccupato se mai sulla sovraimposta di negoziazione, ma questo non porta differenze nella quotazione. Non bisogna comunque creare dei diritti eccezionali a questa circolazione: l'imposta fissa di negoziazione la paga la società, e quindi questo non ha influenza sui titoli.

TOSI, *Relatore*. Mi permetto di ricordare ai colleghi che questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato.

DUGONI. Dato che le precedenti emissioni sono state condotte con lo stesso criterio, penso che non sia il caso di mutare bruscamente questo orientamento; comunque, ho qualche dubbio, per cui mi astengo sulla proposta dell'onorevole Scoca. Il solo fatto che si muti il modo di emissione delle obbligazioni crea sul mercato finanziario una certa diffidenza verso questi titoli, perché si potrebbe pensare a un mutamento della politica del Governo nei riguardi degli investimenti...

ZERBI. Ma ciò non influisce sulla quotazione dei titoli.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Potrà però influire sui sottoscrittori.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 proposto dall'onorevole Scoca.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 3.

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

SCOCA. Non vedo la ragione dell'urgenza di pubblicare il disegno di legge. Propongo pertanto la soppressione di questo articolo.

TOSI, *Relatore*. Possiamo aderire alla richiesta dell'onorevole Scoca. Il provvedimento sarà pubblicato nel termine normale.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 3.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle penalità per le contravvenzioni ed il contrabbando sugli apparecchi di accensione e le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli stessi. (676). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle penalità per le contravvenzioni ed il contrabbando sugli apparecchi di accensione e le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli stessi ». (676). Il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato.

Invito il relatore onorevole De Martino Carmine a svolgere la sua relazione.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Con decreto legislativo del 5 ottobre 1947, n. 1208, furono rivedute le tariffe relative alle imposte di fabbricazione dei fiammiferi, accenditori, succedanei, pietrine focaie, ecc. e, grosso modo, fu stabilito un rapporto da 1 a 25, salvo che per gli accenditori per uso domestico, per cui fu stabilito il rapporto da 1 a 15. Riguardo poi alle penalità relative ai contrabbandi e alla fabbricazione clandestina, questo rapporto fu contenuto in limiti molto più modesti, cioè si stabilì una tariffa che era cinque volte quella dell'ante guerra. Date queste esigue penalità, molti contrabbandieri trovarono convenienza in queste fabbricazioni, pagando la multa in modeste proporzioni; onde a me pare che il disegno di legge sia di molta evidenza nel senso che occorre riportare anche le relative penalità al rapporto da 1 a 25. Propongo pertanto di approvare senz'altro il provvedimento che è stato già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« Le penalità stabilite per il contrabbando dall'articolo 10 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1°

maggio 1930, n. 611, sono modificate come segue:

a) nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del suddetto articolo il responsabile del reato è punito con la multa da lire 1200 a lire 25.000;

b) nei casi di cui ai numeri 3 e 4 il responsabile del reato è punito con la multa da lire 1250 a lire 12.500;

c) nei casi di cui al numero 5 il responsabile del reato è punito con la multa da lire 750 a lire 2500.

« Per tutti i suddetti casi è dovuta, inoltre, la soprattassa pari all'importo dei diritti fissi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459, per ogni apparecchio o pezzo di ricambio oppure per ogni pietra focaia ».

(È approvato).

ART. 2.

« L'ammenda stabilita dall'articolo 11 del suddetto regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, è modificata come segue:

da lire 750 a lire 2.500.

« Le ammende stabilite dal successivo articolo 12 sono modificate come segue:

a) misure previste dal primo comma: da lire 500 a lire 2500;

b) misure previste dal secondo comma: da lire 2.500 a lire 7.500 ».

(È approvato).

ART. 3.

« Le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione previste dagli articoli 5 e 6 del surripetuto regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, sono modificate rispettivamente in lire 25.000 e lire 2.500 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aereo di Torino del 4 maggio 1949. (626).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aereo di Torino del 4 maggio 1949 ».

Invito il relatore onorevole Chiaramello a svolgere la sua relazione.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, a seguito della tragica sciagura avia-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

toria che ha annientato la squadra di calcio, campione d'Italia, numerose iniziative di cittadini e di enti sono sorte, in un commosso slancio di solidarietà, a favore delle famiglie degli atleti scomparsi e dei dirigenti, giornalisti e membri dell'equipaggio, periti nel tragico incidente.

Una eco profonda ed indimenticabile, che ha commossa l'opinione pubblica di tutti gli sportivi, ha lasciato la pronta, spontanea iniziativa della squadra argentina del River Plate, con il suo volo attraverso l'Oceano per portare alla consorella torinese il tributo della sua solidarietà e del suo amore fraterno.

Il C.O.N.I., come vi è noto, ha deliberato di devolvere a codesto scopo l'ammontare dei proventi ad esso spettanti per il concorso pronostici del Totocalcio n. 34 dell'8 maggio 1949.

Lo Stato vuole, doverosamente, essere presente e partecipe alla testimonianza di solidarietà umana, con un proprio contributo, costituito dall'intero incasso della tassa di lotteria prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, relativo ai concorsi pronostici organizzati dal C.O.N.I., svoltisi nella giornata dell'8 maggio precetto. L'importo del contributo è stato accertato in lire 30.817.896, e deve essere versato in apposito fondo costituito presso il C.O.N.I. ed al quale affluiranno tutte le somme che saranno offerte da enti e privati a tutto il 31 dicembre 1949, a beneficio delle famiglie delle vittime.

La somma così devoluta dallo Stato, come detto più sopra, non è che l'importo della tassa di lotteria sulla giocata al Totocalcio del giorno 8 maggio 1949, ed è rappresentata dai contributi degli sportivi che numerosi hanno concorso al pronostico, in favore dei loro compagni migliori, caduti vittime della loro passione per lo sport italiano e per l'affermazione di esso in campo internazionale.

Il Ministero del tesoro viene autorizzato ad inscrivere, con proprio decreto, la relativa somma ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1948-49. Uniformandosi all'applicazione dell'articolo 81 (quarto comma) della Costituzione della Repubblica, si precisa che la entrata di lire 1.500.000.000 iscritta al capitolo 92-bis dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1948-49, per proventi derivanti dalla organizzazione e dall'esercizio di giochi e di concorsi pronostici, offre una disponibilità sufficiente a coprire l'onere di lire 30 milioni 817.896, derivante dal presente provvedimento.

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che l'intero ammontare del fondo, costituito

presso il C.O.N.I., sarà erogato in favore dei congiunti che erano conviventi ed a carico delle vittime o che da esse ricevevano in tutto o in parte i mezzi di sostentamento agli aventi diritto perverrà in tal modo, proporzionalmente al grado di parentela o di affinità, il tangibile contributo della commossa solidarietà nazionale.

Esprimo pertanto parere favorevole al disegno di legge che è stato presentato al nostro esame.

In altre parole, questi 30 milioni sono quelli che gli sportivi hanno voluto versare domenica 8 maggio 1949, in quanto sapevano che andavano a favore del « Torino ». Il concorso pronostici si sarebbe fermato proprio il giorno della scomparsa della squadra di calcio del « Torino ». Quindi, questi 30 milioni, non sono regalati dallo Stato: ma dagli sportivi che hanno contribuito a creare con le loro giocate questo fondo. Dobbiamo comprendere infine che se il Totocalcio ha reso enormemente ciò è dovuto al fatto che giocava una squadra veramente campione e superiore quale quella del « Torino ».

BALDUZZI. Il tragico incidente di Torino ha commosso tutti gli sportivi e tutto il mondo civile. Però, la notizia apparsa sui giornali, di eventuali provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime, ha pure suscitato qualche commento in considerazione dello stato di agiatezza di queste famiglie, dei forti premi di ingaggio dati ai giocatori nonché dell'assicurazione, che certamente sarà notevole. Perciò, anche per non creare precedenti che potrebbero essere pericolosi, dichiaro che voterò contro questo disegno di legge.

GHISLANDI. Desidererei un chiarimento. È apparsa sui giornali una protesta per il fatto che in occasione della venuta in Italia di una squadra argentina sarebbero stati raccolti notevoli fondi a favore delle vittime della squadra del « Torino » mentre sembrerebbe che i parenti delle vittime nulla abbiano avuto.

ZERBI. Credo che le vittime fossero assicurate. Desidererei sapere quale è il premio. Suppongo che sarà alto.

MARTINELLI. Mi permetto di far presente, secondo informazioni assunte, che non tutte le vittime erano in possesso di polizze di assicurazione in istato di validità; e vi è anche qualche caso in cui non si è potuto realizzare la clausola che avrebbe reso pagabile il premio.

L'articolo 3 del disegno dice che si terrà conto delle condizioni economiche dei destinatari; e infatti non vedo come questa erogazione possa avvenire indiscriminatamente. Nessuno di noi, penso, approverebbe una di-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

sposizione generica. Per queste considerazioni mi richiamo al voto espresso dall'onorevole Chiaramello, e reputo che il disegno di legge meriti l'approvazione.

BARBINA. Il criterio fondamentale per la concessione di tali provvidenze è quello delle condizioni economiche di coloro che ne beneficeranno. Ora, fra le vittime ve ne sarà stata certamente qualcuna che versava in condizioni economiche agiate. Si tratta in tal caso di cifre ingenti, cioè di parecchi milioni. Che lo Stato contribuisca ora con 30 milioni mi sembra un'esagerazione, quando si pensi che di fronte a tanti casi dolorosi lo Stato non può intervenire. Perciò, esprimo parere contrario al disegno di legge.

MANNIRONI. Ci troviamo in questa situazione psicologica: desideriamo andare incontro ai parenti delle vittime, ma nello stesso tempo abbiamo il dovere di tutelare l'Era-rio. Pertanto, mi associo alle considerazioni dei colleghi che hanno espresso parere contrario, nel senso che potrebbe essere pericoloso costituire questo precedente, dato che le vittime in Italia, purtroppo, sono numerose, e ve ne sono in condizioni economiche più gravi di queste. Noi potremmo domani essere nella necessità di aderire ad altre eventuali richieste. Ad ogni modo, per non pregiudicare la questione, io proporrei che la Commissione fosse messa in grado di esaminare meglio la questione. Vorrei che si sospendesse la decisione, dando mandato al relatore di assumere maggiori informazioni sulla situazione economica delle vittime. Egli ci dovrebbe informare sulla situazione assicurativa di ciascuna di esse, sui premi che possono finora aver realizzato e sugli altri contributi eventualmente ricevuti fino ad oggi da altri enti. Quando avremo tutti questi elementi, potremo decidere con maggiore tranquillità di coscienza.

WALTER. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Mannironi. Sono contrario alla distribuzione di 30 milioni alle famiglie delle vittime della sciagura aviatoria le quali hanno avuto già vari milioni da enti ed associazioni. Sono contrario anche perché, mentre si pensa ad una categoria, si dimenticano molti invalidi e mutilati che hanno subito infortuni sui campi sportivi e che, non potendo lavorare, sono tuttora privi di aiuto.

PRESIDENTE. Per me vi è anche una ragione più generale. Incidenti aviatori gravi avvengono quasi giornalmente, specialmente nel campo delle Forze armate. Le conseguenze di questi incidenti sono, per le famiglie, di una gravità eccezionale. Leggiamo ogni

giorno di militi e di carabinieri che nella loro lotta quotidiana contro la delinquenza rimettono la vita. Il Sottosegretario di Stato onorevole Castelli Edgardo sa bene quanto sia modesta la pensione che viene concessa alle famiglie di questi carabinieri.

Noi non possiamo fare un'indagine sulla questione perché entreremmo nel merito. Siamo di fronte ad una questione di principio, malgrado tutto il dolore che l'incidente ci ha arrecato. Pertanto, ritengo che la Commissione non possa dare parere favorevole al provvedimento. Vi potrebbero essere nel futuro casi similari per i quali dovremmo procedere nella stessa maniera.

DUGONI. Alle famiglie spetta indubbiamente un'azione per danni nei confronti della Compagnia di aviazione. La Compagnia ha noleggiato un apparecchio che, per imprudenza, si è fracassato durante il volo; almeno così è stato giudicato dall'opinione pubblica. L'errore dipende da chi conduceva l'apparecchio, e la Società deve rispondere dell'operato del suo dipendente. So che a Torino sono in corso delle trattative per una transazione, che probabilmente darà buoni risultati per le famiglie delle vittime. Inoltre è intervenuto il « Torino » con il pagamento di parecchie decine di milioni. Non possiamo creare un precedente di una gravità eccezionale, pur pensando che questi sportivi sono morti nell'adempimento del loro dovere.

TAROZZI. Vorrei ricordare ai colleghi che la compagnia di assicurazione non darà nulla alle famiglie dei caduti, perché l'apparecchio si trovava in eccesso di carico.

DUGONI. In questo caso paga la Compagnia, perché si deve sostituire all'assicurazione.

TAROZZI. Sui giornali si è fatto del rumore intorno a raccolte, di denaro a favore delle famiglie delle vittime. Dai più si crede che qualche cosa si sia fatto con i fondi raccolti in occasione della partita con il River Plata, ricordo anzi che l'incasso della partita doveva andare a totale favore delle suddette famiglie. Ora, l'incasso è avvenuto nel maggio scorso; sono già trascorsi tre mesi e le famiglie non hanno ricevuto alcun aiuto. Il denaro è stato mandato al C.O.N.I., e questo non ha ancora erogato nulla di queste somme. Non voglio arrivare alla conclusione opposta alla quale credo che arriverete voi. Vi è poi, un fatto non correlativo al provvedimento, ma di cui non posso non tenerne conto, e cioè che da sei mesi sia il Ministero delle finanze, sia il Ministero del tesoro avevano promesso di intervenire per ripristinare un diritto che non

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

era mai stato abrogato riguardante la riduzione del prezzo della benzina per i tassisti di piazza. Da sei mesi questa promessa è rimasta allo stato di promessa, e questi lavoratori la sera rientrano in casa con un modestissimo guadagno. Tornando al disegno di legge, pregherei di tener presente nella decisione che prenderemo di non dimenticare che il « Torino » ha rappresentato per tanti anni in Italia e all'estero la compagine sportiva che più ha fatto onore allo sport italiano, e che le famiglie, le quali quando avevano in vita i loro cari conducevano un tenore di vita decoroso, fino ad oggi non hanno ricevuto nulla.

DUGONI. Non è vero. Il « Torino » ha erogato qualche somma.

TAROZZI. Il Torino non ha dato nulla, ve lo posso assicurare io, perché proprio ieri ho parlato al riguardo con un dirigente del « Torino », e questi mi ha dichiarato che il denaro è stato rimesso al C.O.N.I.

GHISLANDI. Dato l'andamento della discussione, credo che non sia il caso di arrivare addirittura a respingere il provvedimento, anche perché condivido le ragioni pratiche che ha esposto l'onorevole Chiaramello. Inoltre, sono del parere di accogliere la proposta dell'onorevole Mannironi, perché mi sembra giusto che una parte dei proventi vada a vantaggio delle famiglie delle vittime. Anche un'altra considerazione vi è da fare, cioè di indagare se veramente quanto è stato raccolto a pro delle famiglie delle vittime sia stato o possa essere erogato, quali siano le reali esigenze di questa gente, in modo da non commettere ingiustizie.

PONTI. Devo far presente che si è venuta a determinare una situazione eccezionale, la quale ha anche dei precedenti. Ci troviamo di fronte a un'intera squadra di giocatori che è caduta nel ritornare, dall'aver adempiuto il proprio dovere. Mi sembra che la preoccupazione manifestata da alcuni colleghi sia eccessiva. Circa la proposta di soprassedere in attesa di ulteriori informazioni, sono perplesso. Se noi soprassediamo alla discussione, il disegno di legge avrà un ritardo di almeno tre mesi, e questa gente ha pure i suoi impegni e avrà anche bisogno di aiuto. Trovo che un rinvio sia assolutamente inopportuno; vorrei che si desse l'incarico al relatore di raccogliere tutti gli altri elementi che sono indispensabili per un più approfondito esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Rammento che per quanto riguarda la tassa relativa all'incasso della giornata sportiva dell'8 maggio scorso, essa è di circa il 16 per cento, mentre l'altra parte

è del 76 per cento. Ora il Sottosegretario di Stato mi dice che quest'ultima parte è andata al C.O.N.I. Quindi, se l'incasso di questa giornata è stato destinato a questo scopo, trovo per lo meno strano che un'organizzazione quale è il C.O.N.I. non abbia ancora provveduto per le famiglie delle vittime, e che alle stesse debba invece pensare lo Stato!

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei pregare di considerare, che, essendo stata fissata la giornata dell'8 maggio scorso a beneficio delle famiglie delle vittime della sciagura il Ministero delle finanze si è naturalmente impegnato per la parte di sua spettanza, ossia per l'importo della tassa che è del 16 per cento.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare onorevoli colleghi che tra l'articolo 1 e l'articolo 2 vi è una contraddizione, perché mentre l'articolo 1 dice: « È costituito presso il Coni un apposito fondo al quale affluiranno i proventi indicati nell'articolo 2 », ecc., l'articolo 2 non parla di proventi della giornata dell'8 maggio, ma parla della tassa. Ora, i proventi della giornata dell'8 maggio sono costituiti non solo dalla tassa, ma anche dalla rimanente parte dell'incasso.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Praticamente l'articolo 1 stabilisce un fondo a cui possono affluire diverse entrate, ed anche l'importo della tassa per la lotteria della giornata 8 maggio. Per detrarre somme da questo fondo occorre una apposita legge.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Desidero soltanto ricordare che il « Torino-simbolo » serve per ricostituire la squadra del « Torino ».

L'articolo 3 dovrebbe essere lievemente modificato, nel senso di estendere i benefici di questa giornata per tutte le vittime, compresi gli aviatori e i giornalisti, cioè per tutta la carovana del Torino; perché, non bisogna prima promettere e poi rimangiarsi le promesse.

Se noi rimandiamo l'esame del provvedimento (e durante questo periodo proprio si vanno svolgendo tutte le trattative possibili per arrivare alla conclusione della ricostituzione della squadra) si avrà che a ottobre, riprendendosi le partite per il campionato, la nuova squadra del « Torino » dovrà essere in grado di difendere la sua preminenza tra le altre società. Sono pertanto contrario al rinvio di questo provvedimento. Assumiamoci dunque la responsabilità di dire sì o no, risolvendo questa questione prima dell'inizio del prossimo campionato.

MANNIRONI. Insisto nella mia proposta di rinvio.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di rinvio fatta dall'onorevole Manironi.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali. (630). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato.)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: «Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono all'estero con pacchi postali. (630).

Tale provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione permanente, Finanze e Tesoro, del Senato.

Invito il relatore onorevole Pecoraro ad illustrare il disegno di legge.

PECORARO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo provvedimento concerne la esenzione dai diritti doganali in caso di importazione di alcune merci, in deroga alle norme vigenti in materia di divieti di carattere economico e valutario, e precisamente riguardo ai pacchi postali, di peso non superiore ai 10 chilogrammi, inviati in dono ai singoli destinatari. La precedente legislazione in questa materia ha avuto vigore dall'ottobre 1947 ed è stata integrata poi con provvedimento del 1948, mediante il quale venivano stabilite alcune agevolazioni per i pacchi-dono spediti dall'America e da altri paesi.

Ora, siccome gli invii dei pacchi-dono hanno dato luogo ad alcuni inconvenienti, il Governo si è preoccupato della questione ed ha presentato al Senato questo provvedimento, che restringe le agevolazioni stabilite precedentemente in materia. Pertanto, il peso che prima era di 20 chilogrammi viene ridotto a 10 chilogrammi; mentre il quantitativo di alcuni generi (quali il caffè, il cacao e lo zucchero) sui quali maggiormente verteva la speculazione da parte di alcuni intermediari, commercianti, ecc., viene ridotto, giusta le modificazioni apportate dal Senato, a un chilogrammo per il cacao, a due chilogrammi per il caffè e a tre chilogrammi per la zucchero, in maniera da evitare ogni speculazione. Si è limitato poi l'invio dei pacchi ad uno al mese, stabilendo che sul pacco stesso occorra scrivere che trattasi di pacco gratuito.

Il decreto attuale stabilisce anche una forte multa per chi effettui attività speculative a danno dei destinatari. Questa è la sostanza del provvedimento; ne raccomando l'approvazio-

ne, perché esso risponde veramente ad un sano criterio di regolamentazione nell'invio di questi donativi, i quali non debbono formare oggetto di speculazione.

DUGONI. Mi permetto di richiamare la vostra attenzione sulla relazione che è stata fatta in proposito al Senato, cioè sugli abusi a cui hanno dato luogo questi pacchi, sui danni che di conseguenza ha avuto l'Erario e sulla immoralità delle attività speculative che ne sono derivate.

Capisco che *una tantum* si possa avere un dono, ma oggi non è più giustificabile questa elemosina di un pacco ogni mese, tanto più che nessuno dall'America manderà 12 pacchi all'anno se non ne avrà un tornaconto. Voglio dire, in altri termini, che una vera e propria attività commerciale si esplica in questo campo. Quindi io e i colleghi del mio gruppo politico intendiamo respingere questo provvedimento perché non ha ragione di essere; mentre bisogna tener conto che due chili di zucchero, uno di cacao e uno di caffè rappresentano una esenzione dai diritti di dogana per migliaia di lire. Ora, anche considerata la spesa di trasporto, conviene sempre inviare pacchi dall'America; in tal modo si opera contro l'Erario italiano, mentre dall'altra parte si ha una speculazione a favore di uno stato estero o di gente italiana poco scrupolosa. Quindi, per moralizzare questa materia, propongo che la Commissione dia parere contrario.

BALDUZZI. Condivido quanto ha detto l'onorevole Dugoni. Vorrei aggiungere che sarebbe quanto meno desiderabile che questo provvedimento venisse rinviato per vedere la portata di questa esenzione. Vorrei avere delle cifre concrete. Per questo motivo domando la sospensione della discussione.

PONTI. Faccio rilevare che qui non si tratta di concedere l'esonero dall'imposta sull'entrata o di altre imposte quando questi pacchi arrivano in Italia; ma si tratta di ridurre l'importo. Infatti, la relazione dice che i grandi abusi impongono una urgente revisione delle norme legislative.

CAVALLARI. Il disegno di legge ha un carattere restrittivo, o ha quel carattere contro il quale è insorto l'onorevole Dugoni?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per rendersi conto della portata del provvedimento, che è draconiano rispetto alla legislazione precedente, bisogna conoscere in che cosa consistevano questi abusi. La legislazione precedente consentiva, anziché l'invio dei pacchi individuali ai destinatari, l'invio di materiali sciolti, cioè piro-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

scafi interi di farina e di caffè che potevano entrare in dogana. Per favorire la mano d'opera italiana si consentiva il confezionamento dei pacchi presso la dogana stessa. Bastava che una casa d'importazione qualsiasi, intestataria di una certa licenza, presentasse all'Alto Commissariato per l'alimentazione un elenco di centomila destinatari (i cui nomi erano spesso perfino fittizi) e la casa stessa acquisiva il diritto di importare notevoli quantitativi di farina, e soprattutto di zucchero il quale — e rispondo alla richiesta dell'onorevole Balduzzi — paga una forte imposta di fabbricazione e di dogana (circa 620 lire al chilo). Avveniva che questi destinatari fittizi si trasformavano, all'atto pratico, nel commerciante *a* o *b*, i quali avevano la possibilità di trafficare lo zucchero.

Ora, questo provvedimento è notevolmente restrittivo perché limita l'invio di un pacco postale al mese, limita cioè fortemente i quantitativi dei generi molto tassati (caffè, cacao, zucchero); inoltre, esige l'indicazione nominativa del paese di origine e l'esplicita dicitura che si tratta di pacco postale gratuito. Noi della finanza saremmo lieti di aderire alla proposta dell'onorevole Dugoni; però, facciamo presente che questa usanza di mandare pacchi è praticata internazionalmente e confermata in alcuni accordi E.R.P. In ogni modo, essendo la materia così rigidamente disciplinata, non dovrebbe prestarsi a quegli abusi che sono stati lamentati. L'onorevole Dugoni ha parlato di una vasta attività commerciale; ma io dico che le grandi organizzazioni operano su vasti quantitativi. Penso che questo provvedimento, mentre da un lato dà la possibilità a coloro che hanno parenti in America di ricevere pacchi dono, tronca in pari tempo la speculazione denunciata.

CAVALLARI. Circa l'invio di un pacco al mese, di cui al primo comma dell'articolo 2, vorrei sapere come in pratica avvenga un controllo di questo genere. Non vorrei che fosse una enunciazione platonica. Come fa la dogana a controllare che a tizio, abitante a Torino, è stato inviato un solo pacco al mese?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come l'Amministrazione postale tiene il conto dei pacchi, a maggior ragione la dogana italiana avrà un registro di carico.

PECORARO, *Relatore*. L'approvazione al disegno di legge deve essere data anche perché esso risponde praticamente all'esigenza che l'Amministrazione ed il Governo si sono poste e cioè di restringere l'agevolazione alle categorie che effettivamente possono ricavarne

un beneficio, e di fare in modo, nel contempo, c'è questo beneficio non si trasformi in una speculazione. Del resto, si potrà vedere quale sarà l'esito di un tale provvedimento. Se ci saranno degli altri inconvenienti, il Governo potrà prendere ulteriori provvedimenti. Comunque, noi non dobbiamo dimenticare che, se è vero che ci potrebbero essere degli speculatori, vi sono però tante famiglie di italiani che hanno parenti in America. Perché dovremmo limitare questo flusso di merci che ci viene da altri Paesi?

TOSI. Sentito l'onorevole relatore, ma soprattutto sentite le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, dichiaro di votare a favore del provvedimento. Mi è parso di aver capito che si tratta di un provvedimento restrittivo di una attuale situazione di grande ampiezza. Ritengo perciò che tutto ciò che possa portare alla normalità deve essere approvato senz'altro.

DE MARTINO CARMINE. Anch'io voterò a favore del provvedimento. Vorrei dire all'onorevole Dugoni che sostanzialmente sono d'accordo con lui; però, non possiamo fare un taglio netto alla situazione creatasi. Ciò farebbe una cattiva impressione anche dal punto di vista politico e sociale, in quanto con questa disposizione noi favoriamo coloro che hanno veramente bisogno.

NITTI. Dichiaro che voterò contro. Le famiglie di America che desiderano inviare aiuti, possono rimettere i dollari. Oggi, in Italia, non mancano i generi alimentari, ma i dollari.

DUGONI. Ho fatto una proposta di carattere generale che tende a sopprimere gli articoli 1, 2 e 3, lasciando l'articolo 4.

PRESIDENTE. Osservo che occorre prima votare la chiusura della discussione generale. Pongo pertanto in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo ora all'esame dei singoli articoli.

DUGONI. Propongo la soppressione degli articoli 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Dugoni.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 1:

« Sono ammessi all'importazione in esenzione dai diritti doganali ed in deroga alle norme vigenti in materia di divieti di carattere economico e valutario i pacchi postali, di peso non superiore ai dieci chilogrammi, inviati in dono a singoli destinatari. »

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

« Essi possono contenere esclusivamente generi alimentari, compresi il caffè, cacao e zucchero, purché il peso del cacao non ecceda il chilogrammo, quello del caffè i due chilogrammi e quello dello zucchero i tre chilogrammi, nonché articoli di vestiario, calzature, sapone, dentrifici e i medicinali occorrenti per la cura personale del destinatario o dei suoi congiunti, esclusi gli alcaloidi, gli stupefacenti e la saccarina.

« Quando il peso del caffè o del cacao oppure dello zucchero, contenuto in ogni pacco, superi quello consentito dal precedente comma, sono dovuti i diritti doganali sull'intero pacco ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il beneficio di cui all'articolo 1 è limitato ad un pacco per mese e per destinatario.

« Per fruire del beneficio stesso ciascun pacco dovrà portare la dicitura « pacco familiare gratuito » e l'indicazione del contenuto e del relativo valore ».

DUGONI. Propongo di sostituire alle parole « un pacco per mese e per destinatario » le altre « un pacco ogni sei mesi ».

CAVALLARI. Io propongo invece « un pacco *una tantum* ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. Vorrei essere d'accordo con le preoccupazioni dell'onorevole Dugoni; ma se ora noi introduciamo questo emendamento il disegno di legge dovrà tornare al Senato, e non ovvieremmo agli inconvenienti lamentati.

DUGONI. Insisto nella mia proposta di modificazione.

CAVALLARI. Non vorrei essere insistente, ma mi è sembrato di capire che il Sottosegretario di Stato non può aderire alla proposta dell'onorevole Dugoni, perché rimarrebbero gli stessi inconvenienti. Chiedo formalmente, dato che rimane a verbale, che il Governo si impegni entro il termine di tempo più breve possibile a presentare un disegno di legge, nel senso che questo termine di un pacco al mese venga portato, secondo la proposta dell'onorevole Dugoni, ad un pacco ogni sei mesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Dugoni.

(Non è approvato).

Pongo, allora, in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Chiunque raccoglie a scopo di lucro ordinazioni in Italia per la spedizione dall'estero di pacchi aventi le caratteristiche previste dall'articolo 1, od invia all'estero fondi per le ordinazioni medesime oppure provvede al pagamento sia diretto che indiretto dei pacchi stessi è punito con la multa da lire quarantamila a lire quattrocentomila, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene comminate per le infrazioni alla legge doganale e alle norme concernenti i divieti e le restrizioni di carattere economico e valutario ».

DUGONI. Propongo che la pena sia decuplicata. Quando un pacco rappresenta un utile di parecchie migliaia di lire, possiamo pure aumentare le pene!

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non possiamo passare i limiti stabiliti dal Codice penale!

PRESIDENTE. Onorevole Dugoni, insiste nel suo emendamento per l'aumento della multa?

DUGONI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Dugoni.

(Non è approvato).

Pongo, allora, in votazione l'articolo 3 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 4:

« Cessa il vigore dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589 ed 11 aprile 1948, n. 462.

« Restano ferme tuttavia le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 dei decreti anzidetti per pacchi e merci ivi previsti presentati in dogana entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

PETRILLI

Discussione del disegno di legge: Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società. (621). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

Il provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato.

Invito il relatore onorevole Arcaini a svolgere la sua relazione.

ARCAINI, *Relatore*. Su questo disegno di legge avrebbe dovuto dare un parere la X Commissione permanente (Commercio e Industria) che è presieduta dall'onorevole Togni. Anche ieri sera ho chiesto all'onorevole Togni questo parere, ma egli non è stato in grado di darlo in quanto la sua Commissione non si è ancora riunita. Non so se in questa situazione noi possiamo procedere (data anche l'urgenza di esaminare questo disegno di legge) nella discussione senza aver sentito la suddetta Commissione Industria e Commercio. Se i colleghi credono di poter fare a meno di questo parere, io riferirò sul disegno di legge stesso. Però desidererei, per togliere ogni mia responsabilità e per un dovere di cortesia verso l'onorevole Togni, che la Commissione si pronunciasse.

DE MARTINO CARMINE. Sono d'accordo con l'onorevole relatore. Questa questione riguarda maggiormente la Commissione Industria e Commercio. Però, vorrei richiamare l'attenzione sulla dizione dell'articolo 1 del disegno di legge. Mi sembra che il terzo capoverso sia un pleonasma. Vorrei che fosse chiarito l'articolo 1.

PRESIDENTE. Dobbiamo prima risolvere la questione se la Commissione finanze e tesoro ritenga di procedere all'esame e all'approvazione di questo disegno di legge, già approvato dal Senato, oppure di sospenderne l'esame e l'approvazione in attesa del parere della Commissione permanente Industria e commercio. Questo è il problema preliminare. Risolto questo, si potrà entrare nel merito circa la perfezione o meno di questo o quel capoverso. Vorrei che la Commissione si esprimesse su questo punto.

ZERBI. Propongo la sospensiva. Non possiamo pronunciarci su un provvedimento che investe la competenza della Commissione Industria e Commercio.

CAVALLARI. Concordo con l'onorevole Zerbi.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti la proposta di sospensiva.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza relative all'anno 1949 (696):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulla emissione di nuove obbligazioni della Società finanziaria marittima « FINMARE » (698):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	22
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Modificazioni alle penalità per le contravvenzioni ed il contrabbando sugli apparecchi di accensione e le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli stessi (676):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali (630):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	23
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 13,45.